

ROMA 22 novembre 2017

TRAVAW SEMINAR PROGRAMME

**Training of Lawyers on the Law
relating to Violence Against
Women (TRAVAW)**

Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio, 3

Avv. Giovanna Fava

Federico da Montefeltro



Premessa metodologica


Ogni analisi che tiene conto del genere e del sapere delle donne fornisce un'ottica molto più **oggettiva** della visione tradizionale, in quanto fa vedere anche un vissuto ed un pensiero solitamente non considerato.

Se condividiamo questa premessa dobbiamo conseguentemente ritenere **parziali** ed insufficienti quelle visioni che non ne tengono conto.

Dati Istat novembre 2016

FIGURA 4. NUMERO MEDIO DI SEPARAZIONI E DI DIVORZI PER 1.000 MATRIMONI.

Anni 1995-2015, tassi di separazione e divorzio totale



Dati Istat novembre 2016

I matrimoni celebrati in Italia nel 2015 sono stati 194.377 di cui:

33.576 seconde nozze

24.000 misti (dove 1 coniuge è straniero)

91.706 le separazioni

82.469 i divorzi

Dati Istat novembre 2016

Un matrimonio su due si conclude con la separazione

La fascia di età più interessata dalle separazioni è quella tra i 40 ed i 49 anni

Nel 53% delle separazioni vi sono figli minori di età

I dati

- ▶ In Europa la violenza è la prima causa di morte per le donne dai 14 ai 44 anni di età.
- ▶ in Europa una donna su tre ed un bambino su quattro sono vittima di violenza intrafamiliare

Letture dei dati

Se i dati soprariportati non sono contestati come mai non riusciamo a dare risposte effettive alla violenza maschile contro le donne?

Responsabilità del pensiero giuridico

- ▶ Per comprendere il fenomeno della violenza intrafamiliare, dal punto di vista del diritto, e le sue ricadute nella vita quotidiana delle donne occorre riconoscere l'errore e le discriminazioni che la legislazione e la sua applicazione hanno perpetrato nei secoli nei confronti dei soggetti –deboli-

Percorso storico

Questo è avvenuto con la costituzione di un modello giuridico di famiglia fondato sulla diseguaglianza e sul potere del capofamiglia.

Percorso storico

- ▶ La potestas comportava che solo il pater familias potesse essere titolare di rapporti patrimoniali, di alienare o di acquisire beni:
- ▶ in termini moderni, solo il *pater* era un soggetto di diritti (per quanto riguarda il profilo privatistico), il solo che possedesse la capacità giuridica.

codice civile 1942

- ▶ Il marito è il «capo della famiglia» la donna con il matrimonio acquista il cognome del marito e passa dalla potestà del padre a quella del coniuge.
- ▶ L'uomo ha il potere dello *ius corrigendi* nei confronti di moglie e figli: può picchiarli ove ritenga, a suo autonomo giudizio, che essi si siano comportati male.
- ▶ Soltanto nel **1963** la Cassazione affermerà che **deve escludersi** uno *ius corrigendi* del marito sulla moglie

Art.571 c.p

- ▶ Rimane nel codice penale il reato di abuso dei mezzi di correzione **art.571 c.p.** che, con la sua sola esistenza lascia intatta l'idea del potere di correzione
- ▶ Sarà la giurisprudenza a mutarne il concetto escludendo da ogni processo educativo l'uso della violenza e di qualunque condotta di coartazione fisica o morale
- ▶ Cassazione 3 maggio 2005 n. 16491, 17 novembre 2016 n.48703

Percorso storico la Costituzione 1948

- ▶ Introduce il concetto di **parità tra uomo e donna (art.3)** e di **eguaglianza morale e giuridica tra coniugi (art.29)**
- ▶ Il diritto/dovere dei genitori nei confronti dei **figli** –anche se nati fuori del matrimonio- **(art.30)**

Percorso storico legge n.151/1975

- ▶ E' la riforma del diritto di famiglia a sancire la parità e uguaglianza tra i coniugi e tra figli, siano essi nati in costanza di matrimonio che da una unione libera.

Percorso storico legge n.151/1975

- ▶ E' la riforma del diritto di famiglia a eliminare la "potestà maritale" e la "patria potestà" cioè il "potere" del marito e padre di disporre di moglie e figli e di utilizzare nei loro confronti lo "ius corrigendi" comprensivo anche di potere coercitivo fisico

Percorso storico

- ▶ Bastano pochi esempi:
- ▶ L'esimente del delitto d'onore verrà eliminata solo nel **1981**
- ▶ Il reato di violenza sessuale verrà iscritto nei **reati contro la persona**, *anziché nei reati contro la morale*, solo nel **1996**, dopo una raccolta di firme e un percorso parlamentare durato 20 anni.

considerazione

- ▶ E' evidente che se è proprio la legge a consentire ad un soggetto di decidere per un altro (e addirittura gli conferisce il potere di **correggerlo**), l'esercizio anche fisico di quel potere non solo è tollerato ma essendo esercizio di un potere-dovere, considerato **esimente**.

conseguenze

La conseguenza è stata
l'occultamento della
violenza e il mancato
riconoscimento dei suoi
effetti nella vita quotidiana

Occultamento della violenza

- ▶ La prima ricerca Istat, a cura di Giuseppina Muratori, del 2006, ci ha detto cose molto importanti:
- ▶ solo il 46% delle donne considera la violenza subita un fatto ingiusto,
- ▶ solo una percentuale molto piccola, inferiore al 10% la denuncia, percentuale 12% nel 2014
- ▶ Una percentuale molto alta delle donne, 25%, la considera un semplice fatto che è accaduto iscritto nel suo destino di donna

Svelamento della violenza

Ne deriva che in forza della cultura anche giuridica su cui siamo state/i educati lo svelamento della violenza intrafamiliare sia particolarmente difficile da parte delle stesse donne che la subiscono per una serie di motivazioni che vanno da:

motivazioni

- ▶ Difese inconsce e difficoltà a vedersi come vittime
- ▶ Timore dell'insufficienza dei rimedi e di non farcela
- ▶ Timore di perdere i propri riferimenti affettivi
- ▶ Difficoltà a decifrare una condotta che alterna gesti d'amore e violenza

Il danno

- ▶ La vita della donna che subisce violenza può diventare così particolarmente difficile: l'insicurezza, la paura di sbagliare, la difficoltà a svolgere anche i compiti normali, a mantenere il proprio lavoro, a mantenere o instaurare nuove relazioni, a gestire la quotidianità.

Il danno

- ▶ Grave è l'impatto sulla salute delle vittime in particolare sul piano psicologico ed emozionale.
- ▶ Sono stati riscontrati sintomi quali ansia, paura, rabbia, senso di colpa, vergogna, sintomi di stress post traumatico, disturbi del sonno, dell'appetito, abuso di sigarette, di alcool, stati depressivi, senso di impotenza e disperazione, ideazione suicidaria.

Richieste

- A fronte di danni così rilevanti sulla vita quotidiana la richiesta delle vittime è nell'ordine:
 - Far cessare la violenza
 - Sicurezza per l'incolumità propria e dei figli
 - Riconoscimento della violenza subita
 - Risarcimento del danno

Le tappe

Nel percorso giudiziario vi sono alcuni snodi

Importantissimi per la donna che ha subito violenza:

- ▶ La percezione che la donna ha di essere vittima di violenza
- ▶ La consapevolezza e la formazione sul tema da parte dell'avvocato/a che l'assiste
- ▶ La formazione e l'impostazione utilizzati per la risposta da dare da parte di magistrati, CTU e Servizi Sociali

risposte

La consapevolezza da parte della donna della violenza subita ed il desiderio di uscirne sono ovviamente il primo obiettivo da raggiungere, ed in questo percorso decisiva è la relazione di aiuto offerta dalla Case per non subire violenza

risposte

Tutti i soggetti cui la donna viene in contatto debbono avere presente quel **45%** di donne che considerano la violenza subita semplicemente un danno ingiusto e quel **25%** che la percepisce come ineluttabile (e che quindi difficilmente lo riferirà)

Valutazione del rischio

Ogni approccio deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, inclusa la natura di qualsiasi precedente relazione tra vittima e maltrattante, le motivazioni lo stato mentale, i metodi usati , la provenienza del maltrattante, la possibilità di accedere ad armi o altri strumenti di offesa

strategie

le vittime devono essere incoraggiate ad elaborare un piano di sicurezza per sé e per i propri familiari.

La vittima deve cercare di rendersi invisibile al proprio molestatore:

evitare i luoghi e le occasioni in cui potrebbe incontrarlo.

strategie

Questo diventa impossibile
se la relazione é tra persone
che sono anche genitori e
che devono condividere la
genitorialità e la gestione dei
figli

Strumenti civilistici di protezione

Importanti

per interrompere il ciclo della violenza senza presentare una denuncia ed avviare un procedimento penale, sono alcuni strumenti civilistici di protezione

consentono alla donna una pausa di riflessione per riprogettare la propria vita in un contesto privo di violenza .

Ordini di protezione

In Italia l'istituto dell'ordine di protezione in sede civile è stato introdotto nel 2001 con due leggi.

La legge n.149 del 28 marzo 2001 ha previsto la possibilità di allontanare il genitore maltrattante nei giudizi davanti al Tribunale per i minorenni

La legge n.154 del 2 aprile 2001 ha introdotto l'ordine di allontanamento in sede penale e l'ordine di protezione in sede civile

La legge 4 aprile 2001 n.154

- ▶ ART.282 bis c.p.p.
- ▶ Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
- ▶ Il Giudice qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (...)

La legge 4 aprile 2001 n.154

- ▶ ART.342 bis c.c.
- ▶ Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art.342 ter c.c.

La legge 4 aprile 2001 n.154

ART.342 ter c.c.

- ▶ ...il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la **cessazione** della stessa condotta e dispone **l'allontanamento** dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra di **non avvicinarsi ai luoghi** abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. (...)

Ordini di protezione elementi da considerare

- ▶ Tempistica
- ▶ Cessazione della convivenza
- ▶ Entità del pregiudizio
- ▶ Presenza di figli minori
- ▶ Elementi richiesti per la concessione
- ▶ Esecuzione del provvedimento
- ▶ Violazione del provvedimento

Ddl 11/2009 legge n.38 del 23 aprile 2009

Misure contro gli atti persecutori

- ▶ Introduzione art. 612-bis C.P., Atti persecutori
- ▶ Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 4 anni
- ▶ Aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o se il fatto è commesso ai danni di un minore
- ▶ **Ammonimento del Questore**
- ▶ Introduzione art. 282-ter C.P.P.: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (o prossimi congiunti o persone legate da relazione affettiva alla vittima)
- ▶ Aumento durata ordine di protezione in sede civile da 6 mesi a 1 anno

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di **ammonimento** nei confronti dell'autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale si procede d'ufficio.

Il ruolo del difensore

Ove la persona cui la donna chiede aiuto, non abbia la percezione della condizione di subalternità e di violenza che la donna sta subendo, o perché la donna non lo riferisce o perché l'interlocutore non ha un proprio *focus* sulla violenza ed una propria specifica formazione, il risultato sarà inevitabilmente che la **violenza subita sarà ignorata**

e non sarà data alla situazione una proposta di intervento adeguata, sia in termini di protezione che di sicurezza, **che di giustizia concreta.**

La separazione e l'affidamento dei figli

Oltre alle misure temporanee indicate, la soluzione cui spesso la donna deve pervenire è la separazione dal coniuge o dal partner violento.

E questo è un altro momento importantissimo perché ove le donne siano state «fortunate» nell'averne consapevolezza della violenza subita, nel desiderio/volontà di uscirne e abbiano trovato una/un difensore «attrezzata» devono affrontare il percorso giudiziario con altri soggetti chiamati a decidere della loro vita: Giudice, Servizi Sociali, CTU.

Il Giudice

Se il Giudice non ritiene rilevanti, ai fini della decisione da adottare, la violenza subita e liquida il tutto con frasi quali

«si tratta di fatti passati che non hanno rilevanza in questa sede»

«le botte si prendono e si danno e si dimenticano»

Non fa che riprodurre lo stereotipo della «normalità» della violenza nelle relazioni e nuovamente la «occulta»

Il Giudice

Un altro passaggio importante si verifica nel momento in cui il Giudice nomina un esperto per valutare la situazione ai fini dell'affidamento dei figli.

Nel momento in cui è solo la donna a denunciare l'aggressività, la prepotenza, la violenza agita dal partner perché il Giudice dispone un'indagine su entrambi?

Il Giudice

L'indagine, a mio avviso, dovrebbe riguardare solo il partner o genitore violento, al fine di escluderlo dall'affidamento dei figli o limitarne la responsabilità genitoriale ed invece, solitamente l'indagine affidata ai Servizi Sociali o al CTU è su entrambi i genitori.

In questo modo si «parificano» due situazioni che nella realtà sono «dispari»

Il quesito

Anche l'incarico che viene dato ai Servizi Sociali o al CTU dovrebbe tener conto della situazione data o denunciata, ed invece solitamente abbiamo incarichi che la violenza neppure la citano, al massimo incaricando il CTU di valutare la presenza di patologie psichiatriche.

Tutti noi sappiamo però che la violenza viene agita da uomini assolutamente **«normali»**

Ai CTU vengono sottoposti i seguenti quesiti:

“Esaminati atti e documenti di causa, esperito ogni opportuno accertamento, a seguito di plurimi incontri con la minore con i genitori, separati o congiunti, nonché con altre eventuali figure significative di riferimento:

- 1) Accertino i CTU quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti e della minore, con particolare riferimento alla conflittualità tra i coniugi ed alle possibili ricadute sul processo di formazione della minore stessa;
- 2) Esprimano motivato parere sulla capacità genitoriale di ciascun coniuge;
- 3) Esprimano motivato parere sul regime di affidamento ritenuto più idoneo nell'interesse della figlia, esaminando la praticabilità dell'affidamento condiviso ovvero l'opportunità di un affidamento esclusivo, mettendone in luce di entrambi i profili critici ovvero i benefici per il minore;
- 4) Verifichino altresì quali siano i necessari tempi di permanenza della minore con il genitore con il quale non convivrà in via permanente, provvedendo altresì a specificare il calendario degli incontri;
- 5) Verifichino -previa acquisizione del consenso dei nonni paterni - le relazioni intercorrenti tra questi ultimi e la minore, nonché la sussistenza di eventuali ragioni ostative al rapporto di frequentazione della minore con i nonni paterni, fornendo ogni utile indicazione nell'interesse della piccola

I CTU daranno anche tutte le opportune indicazioni per la tutela degli interessi della minore nell'arco temporale necessario per il deposito della relazione, indicazioni a cui le parti dovranno attenersi, salvo diverso provvedimento giudiziale”.

Conseguenze

Con un quesito così generico, spesso accompagnato dall'invito al CTU a non tener conto degli atti processuali, si annulla ogni valenza della violenza intrafamiliare nel processo civile, e quindi la si occulta.

Le linee guida

Non sono riuscita ad avere maggior conforto esaminando le linee guida redatte per **assistenti sociali** o **CTU**

Dove non solo la violenza intrafamiliare non è mai citata come criterio di valutazione, ma si prende come obiettivo per ogni valutazione la cd. «bigenitorialità»

Termine **agiuridico** che tanto danno sta producendo.

Trattato di Istanbul

La Convenzione del Consiglio di Europa sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011 è stata firmata dall'Italia il 27 settembre 2012

È il più completo degli strumenti adottati dagli Stati per prevenire la violenza domestica, essa afferma il principio che nessun argomento di natura culturale, storica o religiosa può giustificare la violenza.

Definisce la “**violenza domestica**” violazione dei diritti umani fondata sulla disparità di potere tra uomo e donna, comprendente tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

Trattato di Istanbul

Afferma che il **raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure e de facto*** è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Nella Convenzione di Istanbul, sono riconosciuti come reato il matrimonio, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le mutilazioni genitali femminili e lo stalking.

Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere **non saranno considerate discriminatorie** ai sensi della presente Convenzione. (art.4)

Trattato di Istanbul

Introduce un obbligo di informazione e sensibilizzazione

Prevede l'obbligo di supporto e protezione alle vittime di violenza (art.25) e ai bambini testimoni di violenza (art.26)

Obbliga gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, **al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.**

Le Parti devono adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per **garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.**

Trattato di Istanbul

L'art.48 sancisce il

divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la **mediazione e la conciliazione**, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. (vietato per odp)

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di **adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima**.

Trattato di Istanbul

L'**art.51** impone agli Stati una valutazione del rischio violenza

Gli **artt.52 e 53** impongono agli stati l'utilizzo di:

Misure cautelari di allontanamento e di protezione che non comportino oneri eccessivi per la vittima, per un tempo limitato, **disponibili contestualmente o indipendentemente da altri procedimenti giudiziari.**

Trattato di Istanbul

Articolo 56 – Misure di protezione

Impone agli stati di adottare misure che proteggano i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto **testimoni** in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

a)garantendo che siano **protette**, insieme alle loro **famiglie** e ai **testimoni**, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b)garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o **essere rimesso in libertà** in via temporanea o definitiva;

Trattato di Istanbul

Articolo 56 – Misure di protezione

a) informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio; d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

Trattato di Istanbul

Articolo 56 – Misure di protezione

e) fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro **diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;**

f) garantendo che possano essere adottate delle misure per **proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;**

g) assicurando, ove possibile, che siano **evitati i contatti** tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

Trattato di Istanbul

Articolo 56 – Misure di protezione

fornire alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i **servizi di interpreti indipendenti** e competenti;

consentire alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, **senza essere fisicamente presenti**, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di **misure di protezione specifiche**, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Trattato di Istanbul

Articolo 57 – patrocinio a spese dello stato

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

E' questo un punto particolarmente dolente in quanto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è ancora deficitario nella sua applicazione: i compensi vengono liquidati in misura irrisoria e la procedura per ottenere il pagamento lunga e farraginoso.

Le liste dei difensori che accettano di difendere le vittime con il cd. -gratuito patrocinio- sono su base volontaria, ne deriva che la vittima non può scegliere il difensore che crede ma solo un difensore nell'ambito dell'elenco dei difensori disponibili.

Di fatto la difesa delle vittime è tutta sulle spalle delle avvocate di riferimento dei centri antiviolenza.

La legge 119/2013

Alcune norme in adempimento alla Convenzione di Istanbul sono state adottate dallo Stato Italiano con il decreto sicurezza n.93/2013 poi ratificato con modificazioni dalla legge n.119/13 e impropriamente definita legge contro il femminicidio.

Lungi dal rappresentare il testo organico che il Trattato di Istanbul richiede ha introdotto pene più severe (non richieste)

La possibilità dell'arresto in flagranza

La possibilità per le forze di polizia di allontanare il violento se c'è un rischio per l'incolumità della donna

Il braccialetto elettronico

Una corsia preferenziale per i processi relativi a maltrattamento e violenza sulle donne

La legge 119/2013

L'estensione del **patrocinio** a spese stato indipendentemente dai limiti reddituali, oltre che per le vittime di violenza sessuale anche per le vittime di maltrattamenti in famiglia e stalking

Permesso di soggiorno per le vittime straniere

Diritti di informazione alla donna sull'iter giudiziario

Stanziamiento di risorse per azioni di prevenzione, educazione e formazione

La legge 119/2013

Introduzione dell'art.609 decies c.p. comunicazione al TM

► Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne **in danno dell'altro genitore**, il procuratore della Repubblica ne dà notizia **al tribunale per i minorenni**.

► Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli **155 e seguenti**, nonché **330 e 333 del codice civile**.

La legge 119/2013

- ▶ **155 e seguenti**, nonché **330 e 333 del codice civile**.
- ▶ Conseguenze su affidamento dei figli e provvedimenti ablativi o limitativi della potestà/responsabilità genitoriale

Tutto bene dunque?

La legge non ha tenuto conto che la riforma della filiazione del 2012 ha rimodulato le competenze tra TM e To, come individuate all'art.38 d.a. e riscritto le norme, all'art.315 lo statuto dei diritti del figlio e agli articoli successivi l'affidamento di tutti i minori sia nati in costanza di matrimonio che non matrimoniali.

Anche i provvedimenti limitativi della potestà/responsabilità genitoriale quando connessi a separazione/divorzio/modifica condizioni o affidamento figli sono attratti nella competenza del TO

L'intervento del Tribunale per i Minorenni

Come lo conosciamo noi comporta:

1. Affidamento del figlio ai Servizi Sociali
2. Disconoscimento di competenze materne
3. "Punizione" per la donna vittima che dovesse riconciliarsi

L'intervento del Tribunale per i Minorenni

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie convivente ~~██████████~~ ~~██████████~~ con vessazioni fisiche e psichiche.

In particolare apostrofandola sistematicamente come "puttana", dandole calci nel sedere prendendola a pugni anche quando era in gravidanza, afferrandola per il collo e per i capelli, puntandole contro una pistola minacciandola di ucciderla se si fosse ribellata ed esigendo rapporti sessuali non voluti, minacciando di bruciare lei ed i bambini.

In ~~Arco~~ sino al 20 maggio 2015.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 61 n. 2, 609 bis c.p., perché in occasione e con le condotte sub A), con violenza, afferrando la moglie convivente ~~██████████~~ per le braccia, tirandola per i capelli e comunque rendendola passiva per timore di subire delle violente percosse, la costringeva, in numerose occasioni, a subire rapporti sessuali vaginali ed anali.

In ~~Arco~~ sino al 18 maggio 2015.

L'intervento del Tribunale per i Minorenni

- i bambini sono spaventati dal padre e non desiderano incontrarlo, per tale motivo il Servizio ha fin qui organizzato delle telefonate protette;
 - in questi anni la madre ha sofferto di attacchi di panico, i bambini sono molto chiusi e Angelica, di tre anni e mezzo, non parla ancora;
 - la madre ha il sostegno economico e psicologico dei familiari, residenti anch'essi in Emilia Romagna, ma deve far fronte alle pressioni dei genitori che, anche per ragioni culturali, ritengono inaccettabile che una donna si ribelli alle violenze del marito;
- È ritenuto necessario un intervento a tutela dei minori, che sarebbero sottoposti dal padre a gravi traumi di violenza assistita e a modelli educativi totalmente inadeguati;

P.Q.M.

Visti gli artt. 330-336 c.c.,

AFFIDA

i minori ~~Andrea, Amanda e Angelica TOMA~~ al Servizio Sociale competente per territorio con il compito di:

- mantenerli collocati in luogo protetto insieme alla madre, ovvero senza di lei qualora questa intenda riunirsi al padre;

L'intervento del Tribunale per i Minorenni

quanto alla madre, pur non essendo emersi elementi psicopatologici, l'osservazione ha evidenziato alcuni aspetti di criticità (v rel Dott Mizzi) che hanno determinato in lei , nel passato, la necessità di instaurare un legame simbiotico con il compagno; è stata anche evidenziata una certa difficoltà a riconoscere a pieno le proprie responsabilità, descrivendosi, la madre, sempre come vittima della situazione ; comunque, allo stato, tali criticità non risultano aver influito negativamente sulla crescita del figlio, inoltre l'atteggiamento positivo della donna che si riconosce bisognosa di aiuto e disponibile a mantenere lo spazio di ascolto e riflessione, accettando i sostegni alla genitorialità proposti, riducono notevolmente i rischi di pregiudizio per il bambino;

in tale quadro, come già detto, non sussistono i presupposti per un affidamento del minore all'uno o all'altro genitore, né tanto meno, per un affidamento condiviso, ma a tutela del bambino è necessario mantenere l'affidamento al servizio sociale con compiti di vigilanza e sostegno, nonché di regolamentazione dei rapporti con il padre che dovranno avvenire in contesto protetto, sino a quando il padre non si dimostri disponibile ad effettuare un

L'intervento del Tribunale per i Minorenni

visto l'art 333 provvedendo in via definitiva,

P. Q. M.

visto il parere del P.M.,

AFFIDA

Il minore al servizio sociale di Reggio Emilia o comunque al servizio sociale competente per il territorio ove il minore dovesse in futuro trasferirsi, perché
Mantenendolo collocato presso la madre, Vigili assiduamente sulle sue condizioni di vita;
regolamenti i rapporti con il padre, in luogo neutro, alla presenza di un operatore, sino a
quando il padre non effettui un percorso psicologico finalizzato all' aiuto sul pian
personale, nei rapporti con la madre e nell'esercizio della genitorialità, con facoltà di
rendere gli incontri autonomi, quando lo riterrà opportuno alla luce del percorso effettuato
dal padre;
predisponga a favore dei genitori un percorso psicologico finalizzato ad aiutarli sul piano
personale, nei rapporti tra di loro e nell'esercizio della genitorialità

PRESCRIVE

L'intervento del Tribunale Ordinario:

1. Difficoltà a prevedere l'affidamento esclusivo dei figli

2. Prevalenza della –bigenitorialità– rispetto alla gravità della violenza condivisa dai figli

Le donne si trovano a dover "occultare" anche i propri sentimenti per conservare nel figlio un'immagine positiva paterna

L'intervento del Tribunale Ordinario

La dimostrazione che al momento, nonostante che di lotta alla violenza maschile contro le donne tutti ne stiano parlando, nulla sembra cambiato nelle decisioni dei giudici lo abbiamo dai dati Istat

L'intervento del Tribunale Ordinario

Anni	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Esclus. Madre %	80,7	9,0	8,5	8,8	7,7	8,0	8,9
Casa alla madre %	57,4	56,2	57,6	58,2	58,3	59,7	60,0
Assegno dal padre %	95,4	93,6	95,7	95,8	92,6	94,1	94,1
Media assegni €	483,13	480,90	529,00	521,20	494,90	485,00	485,43

L'intervento del Tribunale Ordinario


La rilevazione dei dati sul **femminicidio**, la conoscenza dei **dati** e degli **effetti negativi sui figli** della violenza intrafamiliare, il precetto contenuto nella Convenzione di Istanbul e nella legge n.119/2013 **non hanno modificato le decisioni sull'affido dei figli e sul loro mantenimento.**

Per finire

La direttiva Europea 2012/29 UE

Dettata per la protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale, al fine di garantire protezione e sicurezza ed evitare effetti di vittimizzazione secondaria, la sua applicazione comporta la rivisitazione di tutto il procedimento penale nei casi di violenza intrafamiliare

Le norme predisposte a tutela della vittima dovrebbero trovare applicazione anche nei procedimenti civili di separazione/divorzio/affidamento dei figli

The background is a dark blue-grey color with a subtle, light-colored pattern of topographic map contour lines. In the lower-left corner, there is a faint, stylized compass rose showing cardinal directions (N, S, E, W) and some degree markings.

Grazie
per la vostra attenzione